



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 Reg. DEL 03 FEBBRAIO 2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED
INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRE del mese di FEBBRAIO dalle ore 17,30 alle ore 17,40 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Alessandro - SINDACO	X	
2. SANGARI Giuseppe - Vice Sindaco	X	
3. CALANDI Bruno - Assessore		X
4. BRANCATELLI Pina - Assessore		X
5. LAZZARA William - Assessore	X	

- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori Sig. CALANDI Bruno e Sig.ra BRANCATELLI Pina
- ◆ Presiede il Sindaco Dott. LAZZARA Alessandro.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa CARISTO Rachele Modesta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato, la cui proposta qui di seguito si riporta.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è intervenuta anche in materia di incompatibilità tra l'esercizio della funzione pubblica e lo svolgimento di ulteriori attività estranee ai compiti di ufficio, apportando significative modifiche all'art. 53 del d. lgs. 165/2001, con l'obiettivo di incrementare il tasso di effettività dei principi ed istituti già previsti dall'ordinamento, mediante tecniche di sistematica verifica dell'esistenza di un conflitto tra interessi pubblici perseguiti nell'esercizio delle funzioni ed interessi (pubblici o privati) connessi allo svolgimento di un incarico estraneo ai compiti di ufficio;

PRESO ATTO che il comma 3-bis dell'art. 53 cit., inserito dalla lett. a) del comma 42 della L. 190/2012 prevede che "*ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2*";

CONSIDERATO:

- **che** in base al comma 2 dell'art. 53 cit. "*le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati*";

- **che** la norma, dando attuazione al principio costituzionale secondo cui "*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*" (art. 98 cost.), prevede un meccanismo di previa valutazione di compatibilità dell'attività extra-istituzionale del dipendente pubblico con l'esclusività del servizio (intesa sia come dedizione delle energie lavorative che come imparzialità dell'attività svolta), demandandola ora alla legge –la quale individua i casi tipici e tassativi in cui le attività *extra officium* sono comunque precluse (es. art. 60 DPR 3/1957) ovvero sempre consentite (art. 53 comma 6 d. lgs. 165/2001) – ora, all'amministrazione, che è chiamata ad effettuare una valutazione, caso per caso, circa la compatibilità tra la titolarità dell'ufficio e lo svolgimento di attività ulteriori, non sussistendo (al di fuori dei casi espressamente contemplati dall'ordinamento) incarichi non autorizzabili;

RITENUTO, pertanto, che il richiamato comma 3-bis dell'art. 53 cit. interviene su questo contesto normativo, modificando l'equilibrio tra legge e attività discrezionale dell'amministrazione nella distribuzione della competenza ad effettuare la valutazione di compatibilità tra ufficio pubblico ed attività extra-istituzionale, a vantaggio della tecnica normativa, con la peculiarità di demandare l'individuazione dei casi di incarichi comunque vietati ad una fonte secondaria (ma generale e astratta), così riducendo l'area della discrezionalità dell'amministrazione;

CONSIDERATO che il regolamento ministeriale si caratterizza, nel quadro della legge anticorruzione, come misura di carattere preventivo che consente di selezionare i casi nei quali il pericolo di perturbazione/pretermissione dell'interesse pubblico determinato dal potenziale condizionamento del funzionario (in ragione del conflitto tra interesse del soggetto che conferisce l'incarico e quello affidato dalla p.a. alla cura del funzionario stesso) si colloca ad un livello di intensità/evidenza che è tale da rendere inopportuna la valutazione caso per caso, e ne consiglia un preventivo generalizzato divieto;

PRESO ATTO che il comma 60 dell'art. 1 della L. 190/2012 ha ricompreso, nell'oggetto delle intese da siglare in sede Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28.8.1997, n.281, ai fini di definire *"gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini"* da parte degli enti locali *"per dare piena e sollecita attuazione"* alle disposizioni della legge anticorruzione, anche *"l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3-bis del d. lgs. 165/2001"*;

CONSIDERATO, pertanto, che anche gli enti locali sono tenuti ad adottare un apposito regolamento per includere, con valutazione generale ed astratta, determinate fattispecie di incarichi extra-istituzionali (non vietati dalla legge) nella lista di quelli non autorizzabili;

DATO ATTO che il paragrafo 6 dell'Intesa sottoscritta in data 24.7.2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione della citata norma prevede che *"al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente intesa"*;

RITENUTO, pertanto, che – pur non essendo stati pubblicizzati i criteri di riferimento - si debba procedere all'adozione del richiamato regolamento perché costituisca parte integrante del piano per la prevenzione della corruzione, salve le modifiche e/o integrazioni da effettuare all'esito dei lavori del citato tavolo tecnico;

PRESO ATTO del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione della CIVIT (ora A.NA.C.) n. 72/2013, il cui allegato 1, al punto B. 7, dopo aver evidenziato che *"la concentrazione del potere decisionale in capo ad un medesimo funzionario aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri"* e che *"lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi"*, prevede che le amministrazioni, oltre *"all'individuazione degli incarichi vietati attraverso la formazione di una black-list di attività precluse, debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali"*, tenendo conto – in sede di istruttoria delle richieste di autorizzazione - di tutti i profili di conflitto di interesse, anche di quelli potenziali, ma valutando che *"talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria"*;

CONSIDERATO, pertanto, che la predisposizione del regolamento in questione si inquadra tra le attività istruttorie finalizzate all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, essendo ascrivibile alla competenza del responsabile della prevenzione della corruzione l'individuazione della black-list delle attività precluse, nonché la formulazione dei criteri di accertamento di situazioni di conflitto di interesse ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di attività *extra officium*, e l'attuazione di sistema di monitoraggio sul rispetto delle regole;



10

VISTO lo schema di “Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente” contenente disposizioni per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente, che **sub “A”** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, a seguito dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento, in conformità ai commi 3-bis e 7 dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001 e succ- mod. ed integrazioni, ed in coerenza con il P.N.A., individua le attività vietate in ragione o dell'evidenza o dell'intensità del pericolo di alterazione del quadro legale degli interessi ovvero per la natura “strutturale” e non occasionale o incidentale delle stesse, e disciplina i criteri generali per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione a prestare incarichi extra-istituzionali, con l'individuazione dei parametri e degli indici cui ancorare la valutazione di sussistenza di eventuali ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nonché i criteri per il conferimento da parte dell'amministrazione di incarichi ulteriori rispetto ai compiti di istituto ai propri dipendenti, individuando in capo al responsabile della prevenzione della corruzione il titolare del potere di controllo;

RITENUTO che tale schema di regolamento sia meritevole di approvazione, salva la sua revisione a seguito della pubblicazione dei criteri da parte del Tavolo Tecnico previsto dal punto 6 dell'Intesa del 24.7.2013;

RITENUTO che l'approvazione del presente regolamento rientra tra le competenze della Giunta Municipale, in quanto – da un lato - si tratta di un atto avente la stessa natura del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 14 novembre 2008, ponendosi come sua integrazione, e – dall'altro, come appendice al Piano anticorruzione - essendo prevalente la funzione organizzativa e non normativa e pianificatoria dello stesso, con la conseguente allocazione della competenza alla sua approvazione in capo alla Giunta Municipale;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;

VISTO lo Statuto comunale;

Per quanto sopra esposto,


PROPONE

- 1. Di approvare il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente”** contenente disposizioni per l'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente, il quale si compone di nn. 18 articoli e che **sub “A”** si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
- 2. Di stabilire che** lo stesso integra il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 14 novembre 2008.
- 3. Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (Segretario Comunale).....



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA.....



=====

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione su riportata;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, hanno espresso:

- **il Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA, per la regolarità tecnica, parere favorevole (Allegato "B");**
- **il Responsabile dell'Area ECONOMICO-FINANZIARIA, per la regolarità contabile, parere favorevole (Allegato "B");**

VISTE:

- la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
- la legge regionale 07 settembre 1998, n. 23;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione su riportata.

Successivamente,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata ed unanime votazione espressa mediante scrutinio palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.



ALLEGATO "B"

COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

N. Reg. 10 A. Amm.va

del 3 febbraio 2014

N. Reg. Gen. 14 del 03-2-2014



PRESENTATA DAL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
(Dott.ssa Rachele Modesta Caristo)

Longi, 03 febbraio 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE .

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE, RESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30.

AREA AMMINISTRATIVA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 03 febbraio 2014

**LA RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

(D.ssa Patrizia Vieni)



IL RESPONSABILE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Geom. Angelo Zingales)

Segue →


AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

(Parere di regolarità contabile)

Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Longi, 03 febbraio 2014

LA RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
(Rag. Rosa Maria Schillirò)



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Geom. Angelo Zingales)



ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 DEL 03-2-2014
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 17,40

e
r
i



